

CITTA' DI TORINO  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE  
N° 10 " MIRAFIORI SUD"

OGGETTO: C.10 - ART. 42 COMMA 2 - CONCESSIONE DI LOCALI SITI NEL COMPLESSO SCOLASTICO E13 DI STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI 57/3 ALL'ASSOCIAZIONE CHARLIE 6. APPROVAZIONE.

Il Presidente TROMBOTTO, di concerto con il Coordinatore alla I<sup>a</sup> Commissione BROGGI, riferisce:

Con deliberazione del Consiglio Circostrizionale del 22 gennaio 1998, Giunta Comunale del 29 gennaio 1998, esecutiva dal 19 febbraio 1998, mecc. 9800065/93, è stata approvata la concessione dell'alloggio ex custodia del complesso scolastico E13 di Strada Castello di Mirafiori 57/3, all'Associazione ASA e all'Associazione Charlie 6, fino alla data del 31 dicembre 2001.

Con nota del 7 novembre 2000, prot. n. 6602/V-1-2-, il Presidente dell'ASA ha comunicato la disdetta della concessione; pertanto si è reso libero lo spazio all'interno dell'alloggio ex custodia.

A seguito delle numerose richieste di utilizzo di locali pervenute alla Circostrizione, e visto che il disciplinare, che regola la concessione approvata con la succitata deliberazione mecc. n. 9800065/93, non prevede alcun diritto di prelazione, nell'eventualità di revoca di uno dei concessionari, nella titolarità del contratto da parte dell'altro contraente, la I<sup>a</sup> Commissione si è riunita il giorno 25 gennaio 2001 per comunicare alle associazioni interessate la disponibilità del locale in argomento e verificare l'assegnazione all'Associazione che per l'attività condotta, possa utilizzare i locali compatibilmente con l'attuale concessionario.

Considerato che:

- L'Associazione Charlie 6, già concessionaria di locali compresi nell'alloggio ex custodia suddetto, ha presentato richiesta di assegnazione dei locali resisi liberi in data 7 dicembre 2000 prot. n. 7361/V-1-2 (all. n1);
- L'Associazione Charlie 6 si prefigge di promuovere l'attività di volontariato nell'ambito dei servizi tecnico-logistici di protezione civile, assistenza in caso di calamità naturali, istruzione e preparazione all'emergenza, di collaborazione con le pubbliche istituzioni;
- L'attività si ritiene di particolare rilevanza sociale e che rientra nelle tipologie indicate all'art. 2.4 del Regolamento per la concessione di beni immobili ad Enti ed Associazioni N. 214, approvato con deliberazione n. mecc. 3348/08 il 6 giugno 1995;
- L'Associazione Charlie 6 come da Statuto Regolamento interno, non persegue finalità di lucro e può essere ammessa a fruire di vantaggi economici ai sensi dell'art. 1.3 del Regolamento già

menzionato;

- I locali individuati saranno esclusivamente utilizzati per l'attuazione di attività sociali ritenute di particolare rilevanza;
- Considerata la particolare rilevanza sociale delle attività svolte dall'Associazione Charlie 6, si ritiene di derogare rispetto alla procedura ordinaria di assegnazione e di applicare il comma 8 di cui all'art. 5 del Regolamento n. 214;

Preso atto del canone annuo precedente quantificato in Lire 1.550.000 pari a Euro 800,51 comprensive del recupero a titolo forfetario delle spese relative ai consumi di acqua potabile, riscaldamento, e della tassa raccolta rifiuti, il canone annuo forfetario a carico del concessionario è quantificato in Lire 775.000 (Euro 400,25) pari al 50%; la somma annua prefissata forfettariamente viene accettata dal concessionario a prescindere dalla durata effettiva della concessione.

La concessione avrà decorrenza dalla data di esecutività del successivo atto dirigenziale di concessione fino al 31 dicembre 2001.

Ritenuto che non esistono presupposti per la condivisione dei locali fra le associazioni richiedenti in considerazione della diversa natura dell'attività svolta e atteso che l'Associazione Charlie 6 necessita di ulteriori spazi per il potenziamento della propria attività così come espresso nella richiesta sopracitata, si ritiene di poterla accogliere e di proporre al Consiglio Circoscrizionale di approvare la concessione dei locali resisi liberi all'interno dell'alloggio ex custodia, quale ampliamento della concessione citata, all'Associazione Charlie 6 alle condizioni di cui allo schema di disciplinare allegato, già sottoscritto dal concessionario per preliminare accettazione, che fa parte integrante del presente provvedimento deliberativo.

La suddetta proposta è stata licenziata dalla Giunta Circoscrizionale in data 22 febbraio 2001.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Regolamento del Decentrato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n.175 (mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art.42 comma 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 sono:
  - favorevole sulla regolarità tecnica;
  - favorevole sulla regolarità contabile;

#### PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

- 1) di approvare la concessione dei locali di civica proprietà, siti in Strada Castello di Mirafiori n. 57/3,

come individuato nel disciplinare allegato e che fa parte integrante del presente provvedimento deliberativo, all'Associazione Charlie 6 con sede legale in c.so Unione Sovietica 585 Torino, codice fiscale 97561580016, con decorrenza dalla data del successivo atto dirigenziale di concessione e fino al 31 dicembre 2001, data della naturale scadenza della precedente concessione;

- 2) di approvare, quale vantaggio economico attribuito ai sensi del Regolamento per la concessione di beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni, il canone annuo forfetario di Lire 775.000 pari a Euro 400,25 pari al 50% del canone annuo precedentemente quantificato in Lire 1.550.000 pari a Euro 800,51 comprensive del recupero a titolo forfetario delle spese relative ai consumi di acqua potabile, riscaldamento, e della tassa raccolta rifiuti;
- 3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'atto di concessione dei locali;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000.

Al momento della votazione della deliberazione il Consigliere Venturini è fuori aula.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione palese per alzata di mano, accertati e proclamati i seguenti risultati:

PRESENTI	N. 22
VOTANTI	N. 22
FAVOREVOLI	N. 22
CONTRARI	N. //
ASTENUTI	N. //

#### DELIBERA

- 1) di approvare la concessione dei locali di civica proprietà, siti in Strada Castello di Mirafiori n. 57/3, come individuato nel disciplinare allegato e che fa parte integrante del presente provvedimento deliberativo, all'Associazione Charlie 6 con sede legale in c.so Unione Sovietica 585 Torino, codice fiscale 97561580016, con decorrenza dalla data del successivo atto dirigenziale di concessione e fino al 31 dicembre 2001, data della naturale scadenza della precedente concessione;
- 2) di approvare, quale vantaggio economico attribuito ai sensi del Regolamento per la concessione di beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni, il canone annuo forfetario di Lire 775.000 pari a Euro 400,25 pari al 50% del canone annuo precedentemente quantificato in Lire 1.550.000 pari a Euro 800,51 comprensive del recupero a titolo forfetario delle spese relative ai consumi di acqua potabile, riscaldamento, e della tassa raccolta rifiuti;

3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'atto di concessione dei locali;

Al momento della votazione dell'I.E. risultano fuori aula i Consiglieri: Adorno, Minutello, Spampanato e Zingaro.

4) Il Consiglio di Circoscrizione, con distinto voto palese ed unanime, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000.

SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETA' DELLA  
CITTA' DI TORINO SITI NEL COMPLESSO SCOLASTICO E13 DI STRADA CASTELLO  
DI MIRAFIORI 57/3 ALL'ASSOCIAZIONE CHARLIE 6.

ART. 1 - OGGETTO

L'Amministrazione Comunale - Circoscrizione 10 Mirafiori Sud - concede l'utilizzo dei locali siti in Strada Castello di Mirafiori, 57/3, colorati in tinta arancione nell'allegata planimetria (all. 2) all'Associazione Charlie 6, sede legale C.so Unione Sovietica n. 585 Torino - C.F. 97561580016, rappresentata dal Presidente Sig. Giuseppe Beghetti- nato il 2.3.1952 a Torino, residente a Torino C.so Unione Sovietica n. 585.

ART. 2 - DESTINAZIONE DEI LOCALI

I locali oggetto del presente atto vengono concessi esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui alla richiesta ed alle condizioni contenute nel presente disciplinare.

Il concessionario non può cedere ad altri, né in tutto né in parte, il godimento dei locali oggetto del presente disciplinare.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città-Circoscrizione 10 - potrà esigere la restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

In tal caso i locali dovranno essere riconsegnati senza che la Città sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi titolo.

ART. 3 - DURATA

La concessione decorrerà dalla data di esecutività della successiva determinazione dirigenziale e fino al 31 dicembre 2001.

Entro il 31 Dicembre 2001 il concessionario dovrà presentare una relazione che consenta all'Amministrazione - Circoscrizione 10 - di verificare se i programmi prefissati siano stati attuati e siano continuati a sussistere i requisiti previsti dal vigente nuovo Regolamento concernente la concessione di beni immobili di proprietà comunale a particolari categorie di Associazioni ed Enti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 Giugno 1995 - mecc. 3348/08 - Esecutiva dal 3 Luglio 1995.

Alla scadenza la concessione non è rinnovabile automaticamente.

Il concessionario potrà tuttavia, entro il 180° giorno precedente la data della scadenza contrattuale, rivolgere alla Circoscrizione istanza per un ulteriore periodo, presentando un nuovo programma di attività da svolgere.

La Circoscrizione deciderà, sulla base della nuova istanza e delle disposizioni in vigore, circa il rinnovo della concessione e le condizioni da fissare.

#### ART. 4 - REVOCA

Per esigenze di interesse pubblico la Circoscrizione potrà revocare la concessione con un preavviso di mesi tre.

Parimenti il concessionario potrà a sua volta rescindere il presente atto previa comunicazione scritta fatta pervenire alla Circoscrizione 10 con almeno tre mesi di anticipo.

Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dei locali.

Alla scadenza, o in caso di restituzione anticipata, i locali dovranno essere riconsegnati alla Circoscrizione 10 in buono stato di uso e manutenzione.

#### ART. 5 - CONSEGNA

I locali saranno consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e dovranno essere mantenuti nella condizione, forma, dimensione e struttura di cui all'atto della consegna, e così dovranno essere riconsegnati alla Circoscrizione alla scadenza della concessione o in caso di restituzione anticipata.

Ove nei locali siano presenti beni immobili inventariati di proprietà della Città, questi saranno indicati nel verbale che sarà redatto alla consegna dei locali medesimi in contraddittorio con il concessionario.

#### ART. 6 - MANUTENZIONE

La Civica Amministrazione provvederà alla manutenzione straordinaria dei locali concessi.

La manutenzione ordinaria sarà invece ad esclusivo carico del concessionario che dovrà provvedere a propria cura e spese dell'esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto; ogni intervento tecnico di natura ordinaria dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Circoscrizione 10.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma precedente, la Città-Circoscrizione 10 - potrà esigere la restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento compresi quelli derivanti dal degrado dell'immobile..

#### ART. 7 - CANONE E SPESE

Il canone annuo forfetario viene determinato in di Lire 775.000 pari a Euro 400,25 comprensive del recupero a titolo forfetario delle spese relative ai consumi di acqua potabile, riscaldamento, e della tassa raccolta rifiuti

Il canone annuo complessivo dovrà essere versato in rate trimestrali entro e non oltre il ventesimo giorno del trimestre di competenza, presso l'Ufficio Cassa della Circoscrizione 10 che provvederà all'accertamento dell'entrata sul capitolo pertinente.

#### ART.8 - MOROSITÀ

Il mancato pagamento, anche parziale del canone di concessione o delle quote per gli oneri accessori entro i termini stabiliti, così come la subconcessione od il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile, produrranno ipso iure, la decadenza della concessione.

#### ART. 9 - RESPONSABILITA'

Il concessionario terrà la Città' di Torino - Circoscrizione 10 - indenne da molestie o pretese da parte di terzi e dovrà rispondere di qualsiasi pregiudizio o danno possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione. Al fine di evitare l'insorgere di eventuali inconvenienti, è fatto in ogni caso divieto parcheggiare automezzi dell'associazione e privati nei corridoi dei seminterrati e detenere nei locali concessi bombole a gas o altro materiale costituente pregiudizio per l'incolumità delle persone e/o danno alle cose.

#### ART. 10 - ACCERTAMENTI

I Funzionari della Circoscrizione 10, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere agli immobili concessi per accertamenti ed operazione nell'interesse della Circoscrizione stessa.

#### ART. 11 - DANNI.

Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili concessi, ed alle attrezzature ed agli arredi ove esistenti e dati in consegna, per fatti derivanti da incuria del concessionario stesso.

#### ART.12 ASSICURAZIONI

Per la durata del presente contratto il concessionario dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati ed a copertura dei danni derivanti da incendio, eventi atmosferici, atti vandalici, dolosi, ecc.

#### ART. 13 SPESE DI CONTRATTO

Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario.

#### ART. 14 - AUTORIZZAZIONI, LICENZE, ECC.

Per ogni singola attività il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere l'agibilità, le abilitazioni, le autorizzazioni, le licenze ed atti similari, relativi alle attività stesse, dai competenti Uffici ed Autorità a norma delle leggi vigenti.

#### ART. 15 - DOMICILIO

Per gli effetti della presente concessione il concessionario elegge il proprio domicilio presso

#### ART. 16 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, le parti richiamano le disposizioni del Codice Civile, delle Leggi e normative vigenti.

Il presente disciplinare è impegnativo sin d'ora per il concessionario, diventerà impegnativo per la Città alla data di esecutività del relativo provvedimento determinativo.

Torino,

Sottoscritto per preliminare accettazione

Associazione

Il Presidente

Giuseppe Beghetti

\_\_\_\_\_

Il Direttore f.f.

Dr. Alessandro Montisci

\_\_\_\_\_

Cognome e nome \_\_\_\_\_

Data e Luogo di nascita \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ C

codice fiscale \_\_\_\_\_



Documento di identità \_\_\_\_\_ Rilasciato da \_\_\_\_\_  
a norma degli artt. 1341-1342 C.C. dichiara di aver letto e di accettare tutte e singole le disposizioni le  
condizioni sovrariportate nel presente schema di disciplinare.

Torino,

Associazione Charlie 6  
Il Presidente

H:\DELIBERE\Charlie 6.doc